

Regolamento per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione

Approvato con Determina dell'Amministratore Unico	31/12/2025	Prima emissione
		Rev. 00

INDICE

Art. 1 Presupposti di applicazione del regolamento.....	2
Art. 2 Ambito di applicazione	2
Art. 3 Presupposti per l'affidamento.....	3
Art. 4 Modalità di affidamento	4
Art. 5 Contratto e sua esecuzione	5

Art. 1
Presupposti di applicazione del regolamento

Infrastrutture Venete S.r.l. è una società controllata dalla Regione Veneto, costituita con Legge Regionale 14 novembre 2018, n. 40.

La Società agisce in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Infrastrutture Venete S.r.l. non è pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, non trova applicazione la disciplina in materia di consulenze dell'art. 7, comma 6 e seguenti, del medesimo decreto.

Il presente Regolamento è, quindi, adottato in adempimento anche alle prescrizioni previste dalle delle direttive della Regione del Veneto alle società partecipate.

Art. 2
Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione.
- 2) Per incarichi, ai sensi del presente Regolamento, si intendono i contratti aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) possono configurarsi in una o più delle seguenti forme:
 1. incarichi di studio, che si caratterizzano per la consegna da parte del soggetto incaricato dei risultati dello studio o le soluzioni ai problemi sottoposti entro un termine stabilito nel contratto, con consegna di una relazione illustrativa e del prodotto finale richiesto;
 2. incarichi di ricerca, che si caratterizzano per la preventiva definizione del programma da parte del committente e sono costituiti principalmente dalla raccolta organica di materiale e dalla estrapolazione dei relativi dati in una relazione, in modo da consentire alla società di avere in disponibilità contenuti conoscitivi utili per la realizzazione delle proprie finalità;
 3. consulenze propriamente dette, intese come richieste di pareri ad esperti con le quali la società intende acquisire uno o più giudizi professionali idonei ad orientare la propria azione;
 4. incarichi di collaborazione, tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio, ricerca e consulenza";
 - b) hanno ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale ovvero una prestazione frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento;
 - c) sono resi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente;

- d) il rischio della prestazione è posto a carico del soggetto incaricato;
 - e) non vi è rapporto di esclusività tra soggetto incaricato e committente;
 - f) il soggetto incaricato è autonomo nella gestione del tempo e di eventuali collaboratori;
 - g) non è richiesta una organizzazione di mezzi di natura imprenditoriale;
 - h) in generale rendono disponibile alla Società un contributo conoscitivo qualificato, in grado di orientare con autorevolezza le scelte della società senza tuttavia vincolarla.
- 3) Non sono considerate consulenze ai sensi del presente Regolamento:**
- 1. gli affidamenti di servizi di patrocinio in giudizio ad avvocati iscritti all'Albo, per i quali devono comunque essere rispettati nell'affidamento i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, anche attraverso la costituzione di un elenco di professionisti;
 - 2. gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere e/o lavori pubblici oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso);
 - 3. gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati.
- 4) In ogni caso, al fine della qualificazione di un contratto ai sensi del presente Regolamento prevalgono i contenuti oggettivi del rapporto rispetto alla formale qualificazione dello stesso.**
- Per l'assegnazione di incarichi professionali che non rientrano nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del "Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici mediante affidamento diretto", pubblicato nel sito di Infrastrutture Venete S.r.l..

Art. 3

Presupposti per l'affidamento

- 1) Per l'affidamento di incarichi, ai fini del presente Regolamento è necessario che sussistano le seguenti condizioni:**
- a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione richiesta con la mission aziendale (necessità di un'attività specifica, non di carattere generico o indeterminato, che sia collegata funzionalmente alle attività assegnate alla società);
 - b) impossibilità oggettiva di procurarsi, anche a seguito di uno specifico Avviso interno, la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico:
 - per l'assenza della stessa;
 - per l'incompatibilità connessa ai carichi di lavoro del personale astrattamente dotato delle professionalità richieste;
 - per l'impossibilità di ampliare la dotazione organica;
 - per la maggiore convenienza economica;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga

dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico stesso;

- d) particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (possessione di conoscenze specialistiche equiparabili a quelle che si acquisirebbero tramite un percorso formativo universitario), fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi;
 - e) adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere, maturate nel settore inerente all'incarico da conferire;
 - f) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
- 2) La sussistenza dei requisiti sopra descritti è motivata nella determina che dispone l'affidamento. Il soggetto esterno cui viene conferito l'incarico deve, altresì, essere in possessione dei requisiti generali, previsti dagli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 che, in via cautelativa, si ritiene di applicare anche agli incarichi di cui al presente Regolamento.

Art. 4 **Modalità di affidamento**

- 1) L'affidamento di incarichi di cui al presente Regolamento è conformato a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, come esplicitato nelle direttive della Regione del Veneto.
- 2) Per le motivazioni di cui al punto 1), l'assegnazione di incarichi di valore superiore alla soglia protempore vigente per l'affidamento diretto di contratti pubblici di servizi avviene con le modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici.
- 3) L'assegnazione di incarichi di valore inferiore a quello per l'affidamento diretto avviene previa consultazione di uno o più curriculum vitae nella disponibilità della Società, ovvero acquisiti su richiesta o mediante apposito Avviso da pubblicare sul portale istituzionale.

L'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico avviene considerando i seguenti parametri:

- a) percorso formativo;
 - b) esperienze professionali;
 - c) valutazione di eventuali precedenti attività svolte a favore di altri soggetti, sia pubblici che privati.
- 4) Per incarichi di valore superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila) trova applicazione il principio di rotazione come disciplinato nel "Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici mediante affidamento diretto", pubblicato nel sito di Infrastrutture Venete S.r.l.
- 5) La congruità del compenso richiesto dovrà essere valutata considerando i seguenti parametri:
- a) eventuali tariffari professionali laddove disponibili;
 - b) costi precedentemente praticati per attività analoghe anche ad altri committenti;
 - c) costo orario o delle giornate/uomo richieste per l'espletamento dell'incarico;
 - d) pregio e complessità dell'attività richiesta,
 - e) tempistiche richieste per l'espletamento dell'attività.

- 6)** La sussistenza dei requisiti professionali e la congruità del compenso richiesto, nei termini sopra precisati, dovranno essere motivati ed esplicitati nella determina che dispone l'affidamento.

Art. 5

Contratto e sua esecuzione

- 1)** Il contratto dovrà avere forma scritta, sarà sottoscritto digitalmente, ai sensi di legge, e dovrà prevedere i seguenti elementi:
- a)** generalità dei contraenti;
 - b)** l'oggetto della prestazione;
 - c)** le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - d)** il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico, che si conclude con la presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti;
 - e)** l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
 - f)** la periodicità delle verifiche che dovranno essere condotte in relazione al corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato stesso e dei risultati ottenuti;
 - g)** risoluzione del contratto per inadempimento, qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto.
- 2)** Non è ammesso il rinnovo del contratto e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, come precisato anche al precedente Art. 3 punto 1) lett. c), al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico stesso.
- 3)** Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.